

388200

Riforma - R. B. B. - 21

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1

OGGETTO: Comunicazioni

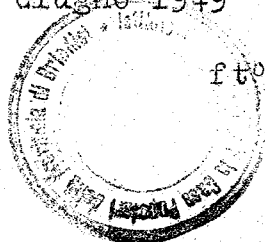
AGLI INQUILINI  
DEL I° E II LOTTO CASE POPOLARI  
DELLE CASE REDUCI E PER I SENZA TETTO

BRINDISI

- I) Con provvedimento I4 corr. di questo Consiglio di Amministrazione è stato istituito il servizio di Riscossione a domicilio dei canoni di locazione e accessori dovuti all'Istituto da tutti gli inquilini in indirizzo.  
Pertanto a decorrere dal prossimo 10 giugno i pagamenti dei canoni suddetti non saranno più effettuati al Banco di Napoli ma a mano dell'Agente Riscuotitore Sig. Santoro Dante fu Francesco che a tale uopo si presenterà all'abitazione di ogni inquilino dal 10 al 12 di ogni mese.  
Ogni inquilino si assicurerà della identità personale del predetto Agente, che è stato munito di speciale Tessera di Riconoscimento, e pretenderà per ogni pagamento il rilascio della corrispondente quietanza ~~essenziale~~ validata da questo Istituto.
- 2) Entro il 10 Giugno p.v. e non oltre dovrà provvedersi al rinnovo o stipula dei contratti di locazione.  
Tutti gli inquilini predetti sono invitati a presentarsi, a tal fine, alla Segreteria dell'Istituto possibilmente subito per evitare affollamenti nell'ultimo giorno utile.
- 3) Con la prossima rata di fitto questo Istituto provvederà altresì al recupero dei canoni arretrati per acqua, consumo normale, in ragione di L. 200 mensili, dovuti dagli inquilini del I e II lotto Case Popolari e della Casa Reduci dall'inizio delle locazioni.  
Sarà successivamente determinato il recupero delle eventuali eccedenze quali risulteranno dalla lettura dei contatori.
- 4) Gli inquilini tuttora morosi sono invitati a regolarizzare immediatamente il pagamento delle mensilità di canoni scaduti al 10.5. Si avverte che la rinnovazione dei contratti di fitto è subordinata a tale adempimento.

Brindisi, 3 Giugno 1949

IL PRESIDENTE  
f.to Com.te Ubaldo Vallarino



In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MOD. 140  
F. - Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) .....

l o Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'Iran C. (2) .....

dichiara e ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) .....

o ..... e ..... ed il

Sig. PETRIGNANO SAVINO

convenzioni che (4) ..... hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 - 8 - 1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 9/B del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

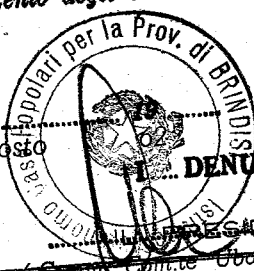
Durata della locazione: ..... dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: ..... L. 1853 mensili anticipate

Reddito catastale ..... esclusa la rivalutazione I. I. 1309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963 DENUNZIANTE (7)



Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1963

col. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(\*) Bollo a CARAMEL MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE  
(Giovanni Casasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO  
T. - Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 2  
Legge sul Bollo  
(nota)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Al sensi dell'art. 74  
Legge del Registro

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) ..... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) ..... Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ..... ed il

Sig. PETRIGNANI SAVINO

..... hanno avuto  
convenzioni che (4) ..... 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) ..... 10 - 8 19 62

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. .... del 2° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: ..... dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1853- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



L. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

23 AGO 1962

19

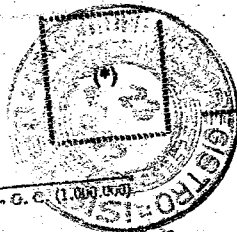
al N. 1778

col. .... foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(\*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 1902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. PETRIGNANO Savino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

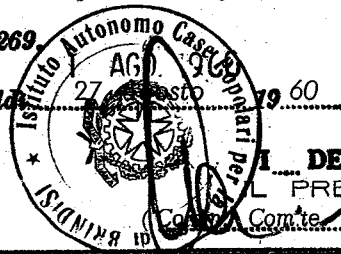
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 del 2° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)

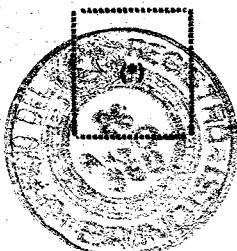
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 19 al N. 282

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE  
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PETRIGNANO Salvo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 del 2° lotto.

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli ed 82 della Legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 59

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire 21 AGO 1959

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

Giovanni Gialasso



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa 4  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. PETRIGNANO Savino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 del 2° lotto  
di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

28 LUG. 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

29 LUG. 1958

19 al N. 244

Registrata la presente denuncia, addì

vol. Bis foglio

registro An. privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) .....

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.T.A.C.P.

dimoranti (2) .....

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) .....

Petrignano Savino

hanno avuto  
convenzioni che (4) .....10 Agosto 57  
esecuzione col giorno (5) ..... 19

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:  
Appartamento N° 21 del 1° lotto  
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 20/16 Renditi Anticipati.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI 27 AGO. 1957

A ..... addi .....

DENUNZIANTE (7)  
PRESIDENTE  
V. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi ..... 19 ..... al N. 146

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

(8) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1957).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità  
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara .... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PETRIGNANI SAVINO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

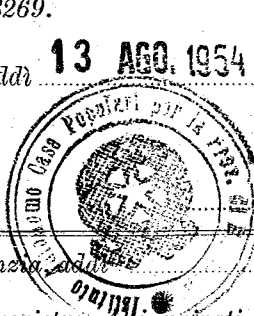
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 al 2° Lotto della  
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 13 AGO. 1954



IL DENUNZIANTE (7)  
Com.te Ubaldo Vallarino  
*[Signature]*

Registrata la presente denuncia

vol. .... foglio .... registro Aut. privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

*[Signature]*

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PETRIGNANI SAVINO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 al 2° Lotto  
delle Case Popolari in Brindisi Via Vittorio Veneto

Durata della locazione: dal 20 agosto 1953 Al 10 agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 1.800 = mensili anticip.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A ....., addi



DENUNZIANTE: (7)

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

27 AGO 1953

19

al N. 1555

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

50

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

20 GEN 1975

106

Al sig. PETRIGNANI Savino

Via Postanale, 1

(Barb)

FRAMI

UFFICIO REGISTRA

Si prega la S.V. voler inoltrare a questo Ufficio  
il suo certificato di nascita, per poter dare corso alla pratica  
di richiesta di adlocuzione dell'alloggio di Via Vittorio  
Veneto-Rinaldi.

IL PRESIDENTE

(Gott. Raffaele FREGUETTO)

HO/MT/DV

*[Handwritten signature]*

Lib. Aut. Popolari  
Brandisi

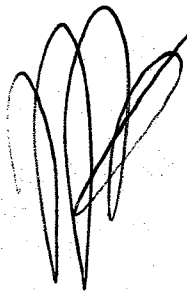
Oggetto: transmissione documenti

facendo seguito alla mia raccomandazione  
data del 11-7 scorso, pregando trasmettere  
a Codesto Ufficio quanto chiesto con nota  
10.12.71 n. 5722 uff. Ragioneria.

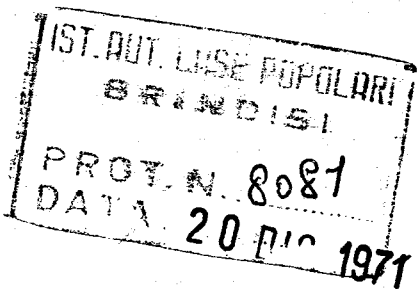
con osservazioni  
Petrignani Lario

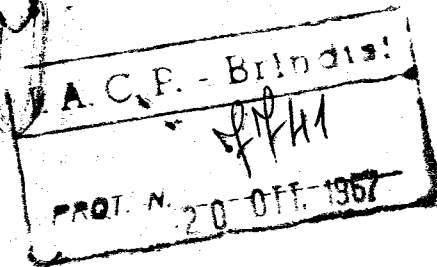
Brandisi 18.12.71

Via Postuccini 8  
70059 - Bari



516 DE VICENTIS





Spett. Istituto Cass Popolare  
Brindisi

In riferimento alla raccomandata  
di Codesto ufficio in data 7.10.1967  
n. 4157 Prot., concernente il passaggio a  
riservato della propria abitazione sita in  
Via Vittorio Veneto 2 scala B. 21. lotto 2.  
Lo scrivente informa che, all'atto  
della stipulazione del contratto, il prezzo  
comunicatogli nella nota suddetta e  
cioè la somma di L. 578.200. Salvo  
lo sgravio dello 0,25% come da precedenti  
leggi, va versata in unica soluzione.

Luogo di quanto sopra menzionato

Permane Ferraro

Brindisi 19.10.1967

2° lotto CP  
sc. B/21  
B

A.C.P. - Brindisi  
7157  
POST. N.  
29 SET. 1967

Spett.le Istituto Autonomo  
Case Popolari di  
Brindisi

Il sottoscritto ingegnere abita  
al 2° lotto sito in Via Vittorio Veneto 2  
seale B. 9.

Chiedo pertanto a codesto Istituto  
se si compiacia concedere la propria  
abitazione a nolo.

L'ingegnere Pietro  
Petrignani Torino

Brindisi 28. 9. 1967

Alliga alla presente un  
attestato di L. 5000 della Banca Popolare  
di Brindisi di 1-01-721-329 emesso in  
data 28. 9. 1967

Lotto 2  
Seale B / 21  
BRINDISI

RA  
4/31

# DENUNZIA

## di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. PETRIGNANI Savino, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno 10 Ottobre 1947

### Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 21 Scala B composta di vani 2 sito nell'isolato di 2° Lette-Via Appia angelo via Vitterie Veneto

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data registrato a Brindisi il al N. Vol. Foglio registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per 10 mesi e per L.18000,- (lire dieciottomila)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L.1.800,- (lire milleottocento)

Brindisi li 10 Ottobre 1947

per l'Istituto Autonomo  
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

*[Signature]*



IL DENUNZIANTE

*[Signature]*

Registrata la presente denuncia addì 7-11-47  
vol. 11 ix foglio

registro atti privati ed esatto L. Crescenzio



Il Procuratore

*[Signature]*

N. 2653



*Debernardi*

N. \_\_\_\_\_



# CITTA' DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Petrignani Saverio*

è composta come segue:

| Grado di parentela | COGNOME E NOME                              | PATERNITA'   | COMUNE DI NASCITA | Data di nascita |           |            | Data di morte |      |      | Professione               |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------|------|---------------------------|
|                    |                                             |              |                   | Giorno          | Mese      | Anno       | Giorno        | Mese | Anno |                           |
|                    | <i>Scopo Petrignani Saverio fu Vincenzo</i> | <i>Boari</i> | <i>Boari</i>      | <i>12</i>       | <i>3</i>  | <i>907</i> |               |      |      | <i>Agente S. Custodia</i> |
|                    | <i>Figlia Saverio Petrignani</i>            | <i>Boari</i> | <i>Boari</i>      | <i>20</i>       | <i>10</i> | <i>920</i> |               |      |      | <i>Comandante</i>         |
|                    | <i>Fig. Petrignani Rosa Saverio</i>         | <i>"</i>     | <i>"</i>          | <i>26</i>       | <i>11</i> | <i>940</i> |               |      |      |                           |
|                    | <i>" Petrignani</i>                         | <i>"</i>     | <i>"</i>          | <i>11</i>       | <i>11</i> | <i>941</i> |               |      |      |                           |
|                    | <i>" Rosa</i>                               | <i>"</i>     | <i>"</i>          | <i>26</i>       | <i>11</i> | <i>940</i> |               |      |      |                           |

Eventuali annotazioni:

Rilasciato in carta libera per uso: *alloggio*

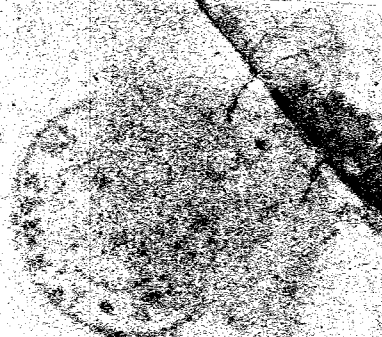
*Bullone*

Brindisi, li *5-11-46*



IL SINDACO

*[Signature]*



1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917



*Ampli*

|                        |
|------------------------|
| I. A. C. P. - Brindisi |
| 16/9/53                |
| PROT. N. 479 Sptt/1e   |

Ente Case Popolari

BRINDISI

~~~~~

Il sottoscritto inquilino Petrignani Savino fu Vincenzo  
abitante al 2° lotto in Via Vittorio Veneto N°2 scala  
B. N° 21, venuto acconoscenza che il Sig. Serinelli  
si trasferirà in una localita' della Toscana, prega  
la S.V. onde si compiacca concedergli l'autorizzazione  
del passaggio di detta abitazione allo-scricente essendo  
quest'ultima piu adatta alla sua famiglia.

Di;quanto sopra ringrazia ed ossequio

*Petrignani Savino*

Brindisi 16.9.1953

*Scambi x archivio*  
*Amu*  
*Sp*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot. N. 5864

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Petrignani Sasina

Lotto 2° Scala B Int. 9

Via Vittorio Veneto

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.553 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.25 £. 1.853

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

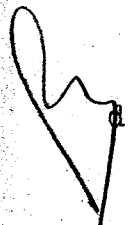
c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 56

2.553

TOTALE LIRE

=====

 Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

 (Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| I. A. C. P. - Brindisi |           |
| PROT. N°               | 8084      |
| 7                      | OTT. 1961 |

*Attir*

Al Comandante Comm. Ubaldo Vallerino Presidente  
dell'Istituto delle Case Popolari di

*2° Lett.*

B R I N D I S I

Il sottoscritto inquilino Petrignani Savino fu  
Vincenzo abitante in Via Vitterio Veneto 2 scala B.  
21 e precisamente al 2° letto.

Venute alla conoscenza che fra non molto l'inquilino Dell'Aquila abitante nelle stesse lette interno 3 si trasferirà in suo appartamento di nuova costruzione ( rione Commenda), e poiché la legge delle Case Popolari, nonché il contratto di locazione preferisce di beneficiare già l'inquilino esistente nell'abitato stesso. Chiede che detto appartamento sia concesso allo scrivente; tenendo presente che già in precedenza sono state inoltrate altre domande dello stesso motivo.

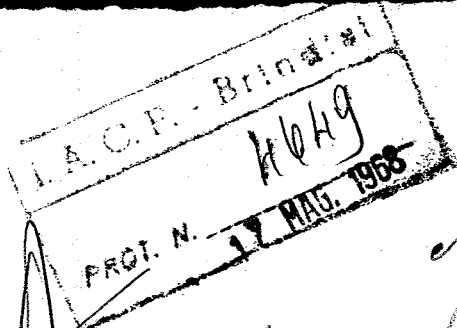
*A*  
*B*

Chiede inoltre che sia inviata una Commissione la quale esaminerà le condizioni di cui vive, che sono precarie date lo spazio ristrettissimo dell'appartamento in quistione.

Con osservanza

Brindisi 28.9.1961

*Petrignani Savino*



All' Istituto Autonomo delle  
Case Popolari  
Brindisi

Io scrivendo essendo ritardato la  
propria abitazione che nel 1947 ebbe in  
locazione, sito in Via Vittorio Veneto 2  
scala B. 21 II lotto.

Chiedo a codesta Ente la restituzione  
della cauzione a suo tempo anticipata,  
non avendo più tempo di accantonamento

Di quanto sopra ringrazio  
Petrignani Loris

Brindisi 15.5.1968

V: b. jno' uniborne

b. 25/5/68

A. De Gili

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

*R15P*

Brindisi, li

**27 OTT. 1967**

AL SIG. PETRIBIANI *San*

**RACCOMANDATA RR.** *2/100 (P. Sub B/21 - Via V. Koz - Ven. Ch*

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a  
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-  
l'alloggio sito in RR. Lotto 2 scala   
B/21 Via V. K. V. a suo tempo assegnatoLe in lo-  
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di  
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di  
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 578.200 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica  
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate  
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-  
tica, è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine  
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto  
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta  
di pagamento rateale, il numero degli anni.

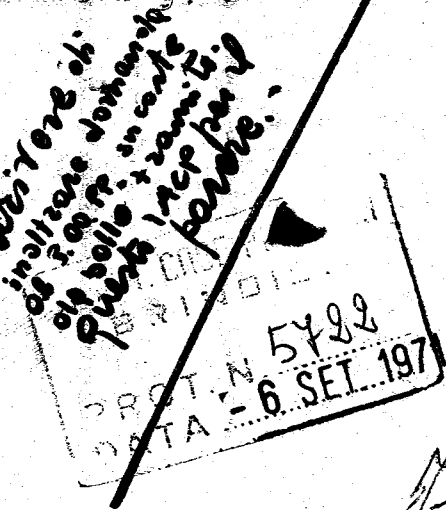
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-  
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-  
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei  
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

( Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



All' Istituto Autonomo  
della Casa Popolare  
Brindisi

Il sottoscritto Petrucciario Savino  
abitante al 2° lotto sito in Via Vittorio Veneto 2,  
informo questo Ente quanto appresso.

Essendo collocato a riposo e dovendo  
per ragioni di famiglia trasferirsi al com-  
e di origine (craxi) Via Postumia A. 1.

Chiedo che la propria abitazione già  
a suo tempo creata venga data in  
sopraffitto a persona da me conosciuta.

Di quanto sopra ringraziando  
Petrucciario Savino

Brindisi 4. 9. 1977

Aligo, alla presente con francobollo da L. 50  
per la relativa imposta.

10 DIC 1971

2872

UFFICIO REGIONALE

Al sig. PIERLUIGI Savino

Via Vittorio Veneto, 2

BRINDISI

Per dare seguito alla sua richiesta, occorre che la S.V. invii questo Istituto domanda in bollo indirizzata al Provveditorato Regionale alla 00.00.00. di Bari, a mezzo della quale chiedi nella carta alla sublocazione dell'alloggio, motivandone la richiesta.

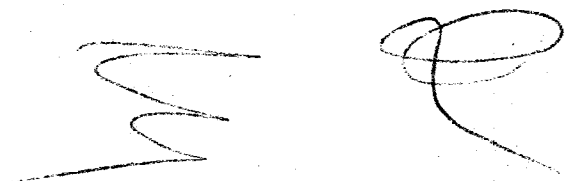
Sarebbe questo Istituto a inoltrare la pratica al Provveditorato con il suo parere.

Tanto in ottemperanza all'art. 16, 4° comma del DPR 17/1/59, n. 2 e necessarie modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

(dot. Raffaele FISCHETTO)

RO/MT/DA





8 MAR 1972

1207

Al Provveditorato Regionale alle OO.PP.

B A R I

OCCETTO: Petrianni Savino - 2° lotto C.P. Via Vittorio Veneto, 2

PRINCIPALI

Per i motivi esposti nella domanda e documentati dai certificati di nascita, al inoltre, con il parere favorevole di questo Istituto di istruzione del sig. Petrianni, tendente ad ottenere la suddivisione dell'alloggio del quale proprietario, giunto contratto di compravendita stipulato presso il notaio Isidoro di Brindisi, il 2/4/1968 e recante il n° 100.815/5229 di Repertorio.

Il contratto è stato registrato il 16/4/1968 al n° 3679.

Mod. 110 -

IL PRESIDENTE

(Raffaello Marchetti)

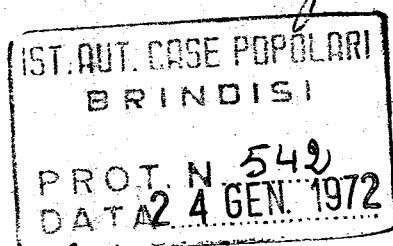
RO/MT/DV



*A* / All' Istituto Ambrosiano Cas  
Popolari Brindisi

Oggetto: transmission document

Riferimento scab di contest ufficio  
in data 20 E. u., pregiamo trasmettere  
il certificato di nascita richiesto,



di quanto sopra segnalato  
Pellegrini Tariso

Brani 22.1.1972

Via Postumia 7  
70059 Brani